



**ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI**  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  
Via D. Alighieri, n. 25 - 65012 CEPAGATTI (PE)  
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085/974772  
Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I  
e-mail: [peic82000d@istruzione.it](mailto:peic82000d@istruzione.it) [peic82000d@pec.istruzione.it](mailto:peic82000d@pec.istruzione.it)  
[sito: www.comprendivocepagatti.edu.it](http://www.comprendivocepagatti.edu.it)



## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE della Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2025- 2026**

**Ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235 e del DPR 8 agosto 2025, n. 134 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n.249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.**

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 17 novembre 2025 Delibera n.56

### **Normativa di riferimento:**

- **L. 241 del 07-08-1990** con le successive modifiche;
- **D.Lgs. 297 del 16-04-1994** con le successive modifiche;
- **D.P.R. 249 del 24-06-1998** "Statuto degli studenti e delle studentesse" e le successive modifiche intervenute con il **D.P.R. 235 del 21-11-2007**. Lo "Statuto degli studenti e delle studentesse" accoglie e sviluppa anche le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989) ratificata nel nostro ordinamento con la **L. 176 del 27-05-1991**;
- **L. 71 del 29-05-2017** "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
- **Nota Ministeriale Prot. 5274 dell'11 luglio 2024** "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione"
- **DPR 8 agosto 2025, n. 134** Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n.249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

### **PREMESSA**

Il Regolamento di Disciplina dell'Istituto Comprensivo statale di Cepagatti si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità, che prevede disposizioni sui diritti e doveri, nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Nella scuola, quale comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona, in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento negli alunni del senso di responsabilità e alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, tendono inoltre al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica.

### **ART.1 Principi e finalità**

La scuola quale comunità di dialogo, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di

svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, contribuisce allo sviluppo della personalità degli stessi, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri, il comportamento deve essere corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica, pertanto gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica ossia:

- rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici,
- assolvimento degli impegni scolastici,
- osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola,
- utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo.

Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

Qualsiasi azione disciplinare deve essere finalizzata al recupero dell'alunno. Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero educativo.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal consiglio di classe.

## **Art. 2– Diritti**

1. L'alunno ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue, a tal fine, la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dell'alunno alla riservatezza.
3. L'alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti pertanto, con le modalità previste dal Regolamento di istituto, attivano con gli stessi un dialogo costruttivo finalizzato allo star bene a scuola.
5. L'alunno ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività proposte nel Piano dell'Offerta Formativa. Le attività didattiche curricolari e le attività formative proposte, sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna dunque a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo, didattico di qualità;
  - b) offerte formative aggiuntive ed integrative
  - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli alunni, anche con disabilità;
  - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f) il contrasto all'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcol o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza (servizi di sostegno e promozione della salute e, qualora possibile, di assistenza psicologica)

### **Art. 3 – Doveri**

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni regolarmente e con puntualità e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, assentandosi solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informano la scuola.
2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, nonché dei familiari, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, serio ed educato, coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà, nel rispetto del lavoro degli insegnanti, del proprio e di quello dei compagni.
4. Gli alunni sono leali sia nel comportamento verso i compagni e gli insegnanti, sia nell'impegno scolastico, sanno riconoscere i propri errori e si assumono le proprie responsabilità.
5. Gli alunni usano un linguaggio corretto ed educato, evitando ogni aggressività e qualsiasi parola offensiva e adattando il proprio linguaggio all'interlocutore.
6. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità e della dignità delle persone (compagni, personale della scuola, familiari) si riferisce anche alle relazioni intrattenute con strumenti informatici e telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
7. Gli alunni rispettano il proprio corpo e lo mantengono pulito e in salute, tengono in ordine gli oggetti personali e portano a scuola solo quelli utili alla loro attività di studio.
8. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite per le sedi scolastiche.
9. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e delle persone.
10. Gli alunni si presentano a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'Istituzione. Assicurano la tenuta sportiva per le lezioni e le attività ginniche e sportive.
11. Gli alunni rispettano e fanno rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove si studia e si lavora; collaborano a renderlo più bello, confortevole ed accogliente per migliorare la qualità della vita della scuola.
12. L'utilizzo del cellulare è vietato per tutta la durata delle ore di lezione. È, pertanto, sconsigliato agli alunni di portare il proprio cellulare a scuola. Qualora gli alunni ne fossero muniti, dovranno consegnarlo, spento, al docente della prima ora e ne rientreranno in possesso solo al momento dell'uscita dalla scuola. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente, mediante la linea telefonica fissa della scuola.
13. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa se non preventivamente autorizzata dal docente e con specifico riferimento ad esigenze didattiche.
14. L'uso di attrezzature tecnologiche della scuola è ammesso solo con autorizzazione e sotto la sorveglianza del docente, con specifico riferimento ad esigenze didattiche.

15. Tutti i doveri degli alunni si intendono estesi a tutto il tempo scuola, compresa la ricreazione e le uscite didattiche.

#### Art. 4 – Disciplina

1. I Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e relativo procedimento, secondo i criteri di seguito elencati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
6. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottate dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
7. I periodi di allontanamento dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
8. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni **fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
9. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.
10. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
11. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
12. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo **compreso fra tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, sono inserite all'interno del Piano Triennale dell'offerta formativa (PTOF). Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

13. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
14. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
15. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
16. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
17. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
18. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
19. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 5 - Infrazioni disciplinari**

Le infrazioni disciplinari sono comportamenti in violazione dei doveri degli alunni e sono classificate come segue:

<b>INFRAZIONI LIEVI</b>	<b>INFRAZIONI GRAVI</b>	<b>INFRAZIONI GRAVISSIME</b>
a) Ritardo alle lezioni	a) Reiterazione di una delle infrazioni previste al precedente punto 1 del presente articolo	a) Reiterazione di una delle infrazioni previste al precedente punto 2 del presente articolo
b) Mancata giustificazione delle assenze	b) Mancanza di rispetto, anche formale, con atteggiamenti, gesti e linguaggio offensivi, nei confronti del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni	b) Mancanza di rispetto, anche formale, con atteggiamenti, gesti e linguaggio offensivi, nei confronti di persone particolarmente vulnerabili o con finalità discriminatorie o razziste
c) Mancato rispetto degli impegni di studio: non svolgere i compiti, non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari	c) Falsificazione di firme	c) Diffusione, attraverso social network, chat, blog, forum, messaggistica veloce, di contenuti denigratori, calunniosi, offensivi nei
d) Ritardo nella riconsegna di comunicazioni e avvisi firmati dai genitori	d) Danneggiamento di strutture, arredi, suppellettili e sussidi didattici della scuola, dei docenti, dei compagni	
e) Disturbo allo svolgimento delle lezioni	e) Utilizzo del telefono cellulare	
f) Comportamenti scorretti nei bagni, negli spogliatoi, nei corridoi, durante l'accesso e		

<p>l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola, alla ricreazione, al cambio dell'ora.</p>	<p>o di altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e immagini durante l'orario scolastico</p> <p>f) Utilizzo di qualsiasi mezzo tecnologico senza specifica autorizzazione del docente</p> <p>g) Diffusione non autorizzata, attraverso social network, chat, blog, forum, messaggistica veloce, di dati, foto o filmati riguardanti la vita scolastica.</p>	<p>confronti di personale della scuola, compagni, familiari.</p> <p>d) Diffusione, attraverso social network, chat, blog, forum, messaggistica veloce, di contenuti denigratori, calunniosi, offensivi nei confronti di persone particolarmente vulnerabili o con finalità discriminatorie o razziste</p> <p>e) Comportamenti configurabili come reati: reati che violino la dignità e il rispetto della persona (con particolare riferimento a gravi atti di bullismo e cyber bullismo) oppure atti di grave violenza o tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone.</p>
--	--	---

#### Art. 6 - Violazioni e sanzioni

1. Le sanzioni per ciascun gruppo di infrazioni si intendono graduali, vanno pertanto applicate a partire dalla prima, passando alla successiva quando la prima si sia rivelata inefficace e pertanto vi sia ripetizione della mancanza.

INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI		ORGANO COMPETENTE
Art. 5 punto 1 Infrazioni da a) fino a f) (LIEVI)	1	Richiamo verbale privato o in classe	Insegnante, anche di classe diversa
	2	Ammonizione scritta sul diario dello studente, firmata per presa visione dalla famiglia	Insegnante, anche di classe diversa
	3	Ammonizione scritta sul diario dello studente, firmata per presa visione dalla famiglia e controfirmata dal Ds o dal docente collaboratore del Ds	Insegnante, anche di classe diversa, Dirigente scolastico o collaboratore del Dirigente scolastico
	4	Ammonizione scritta sul registro di classe elettronico, con convocazione della famiglia per un colloquio	L'insegnante di classe annota l'ammonizione sul registro e procede alla convocazione della famiglia; nei casi più gravi la convocazione verrà richiesta dal Dirigente scolastico
Reiterazione delle infrazioni dell'art. 5 punto 1	5	Ammonizione scritta della Ds	Il Dirigente scolastico su proposta del coordinatore di classe o del Consiglio di Classe
Art. 5 punto 2 Infrazioni da a) fino a g) (GRAVI)	6	<u>Allontanamento dalle lezioni</u> , con l'obbligo di frequenza, fino a <b>2 giorni</b> con attività di	Consiglio di classe

		approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare	
Reiterazione delle infrazioni dell'art. 5 punto 2 (GRAVI)  Art. 5 punto 3 Infrazioni da a) fino a d) (GRAVISSIME)	<b>7</b>	<u>Allontanamento dalle lezioni</u> per un periodo compreso tra <b>3 e 15 giorni</b> con obbligo di frequenza con attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.	Consiglio di classe
Reiterazione delle infrazioni dell'art. 5 punto 3 da a) fino a d)  Art. 5 punto 3 Infrazioni punto e) (GRAVISSIME)	<b>8</b>	<u>Allontanamento dello studente dalle lezioni</u> per un periodo di <b>5 giorni</b> con obbligo di frequenza con attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento	Consiglio di classe

2. I provvedimenti sanzionatori sono assunti a maggioranza dal Consiglio di classe. L'adunanza è valida con la presenza della metà più uno di tutti gli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'Organo collegiale legato da vincoli di parentela (fino al terzo grado) con lo studente oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 7 - Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari**

Le sanzioni disciplinari sono disposte dai Docenti, dalla Dirigente scolastica o dal Consiglio di classe secondo quanto indicato nella tabella riportata nell'Art. 6 comma 1 del presente Regolamento di disciplina.

#### **Art. 8 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

1. Per le sanzioni da 1 a 4 della tabella dell'Art.6 l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 comma 1 della L. 241-1990 e successive modifiche. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente nell'immediatezza del fatto, dopo aver sentito senza formalismi le giustificazioni dello studente.
2. Per l'ammonizione scritta del Dirigente scolastico, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo e la necessità di contenere il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 comma 1 della L. 241-1990 e successive modifiche. L'ammonizione viene pertanto formulata con sintetiche motivazioni, dopo audizione dello studente, e comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione.
3. Per tutte le altre sanzioni, il Dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 comma 1 della L. 241-1990 e convoca l'alunno e la famiglia per il contraddittorio a sua difesa entro 5 giorni dalla contestazione. Il Dirigente provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere consegnata ai genitori o tutori, mediante raccomandata a mano, posta elettronica, fonogramma. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.

5. Qualora nell'evento disciplinarmente rilevante siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato verrà assistito da un genitore.
7. L'audizione si svolge alla presenza del Dirigente scolastico e del coordinatore di classe. Lo studente esprime le proprie le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente scolastico. Qualora ne facciano richiesta gli alunni controinteressati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un docente delegato dal Dirigente scolastico.
8. A seguito dell'audizione il Dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi il Dirigente rimette gli atti al Consiglio di classe ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. **Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di trenta giorni.** Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale, a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

#### **Art. 9 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo collegiale**

1. L'Organo collegiale è convocato dal Dirigente scolastico entro sei giorni dall'audizione dell'incolpato.
2. Delle operazioni compiute dall'Organo collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'Art. 4 comma 2 del presente regolamento.
3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato.
4. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti in caso di iscrizione in corso d'anno di un alunno proveniente da un altro istituto, il Dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'Istituto di provenienza.

#### **Art. 10 – Riparazione del danno**

1. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati. Sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni colpevoli dell'infrazione l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico, tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.

#### **Art. 11 – Impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

#### **Art. 12 – Organo di garanzia**

1. L'Organo di garanzia interno della scuola è composto da:
  - Dirigente scolastico, o suo delegato, che lo presiede;
  - un docente membro effettivo e un docente membro supplente, designati dal Collegio docenti.
  - due genitori membri effettivi e un genitore membro supplente, designati dai Rappresentanti dei genitori tra gli eletti nei Consigli di classe.
2. Le competenze dell'Organo di garanzia sono quelle stabilite dall'Art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. 249 del 24-06-1998 modificato dall'Art. 2 del D.P.R. 235 del 21-11-2007.

3. L'Organo di garanzia dura in carica un triennio; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.
4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante; l'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.
5. Le adunanze dell'Organo di garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o di impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

### **Art.13 Funzioni dell'Organo di Garanzia**

L'organo di garanzia ha la funzione di decidere sui ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari e di valutare la correttezza della procedura seguita per l'irrogazione. Si occupa inoltre di risolvere i conflitti che sorgono all'interno della scuola riguardo all'applicazione del regolamento, promuovendo la comprensione reciproca tra le parti coinvolte e cercando soluzioni condivise.

- **Esamina i ricorsi:** Delibera sull'ammissibilità dei ricorsi presentati dagli studenti, dai genitori o da chiunque ne abbia interesse contro le sanzioni disciplinari.
- **Verifica la procedura:** Se il ricorso è ammissibile, valuta se la procedura per l'irrogazione della sanzione è stata corretta.
- **Risolve conflitti:** Gestisce e risolve i conflitti sorti all'interno della scuola riguardo all'applicazione del regolamento, sia attraverso la discussione con le parti che tra di esse.
- **Promuove la mediazione:** Mira a promuovere la serietà educativa e la condivisione delle responsabilità, cercando di favorire la comprensione reciproca tra studenti e genitori.
- **Esprime pareri:** Può esprimere pareri vincolanti sui reclami contro violazioni dello statuto scolastico.

### **Art. 14 – Organo di garanzia regionale**

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel Regolamento disciplinare, è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola.